

# Tribunale Ordinario di Rieti

R.G. 8-1/2025

Sezione civile

Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, ha emesso il seguente

## DECRETO

nel procedimento unitario promosso da

**GABRIELE ROSSI**, nato a Casperia (RI) il 27/04/1960 e residente in Rieti alla Via Sacchetti Sassetti n. 36 (C.F. RSSGRL60D27A472V - PEC gabriele.rossi@pec.buffetti.it)

## RICORRENTE

con l'ausilio del professionista facente funzioni di OCC Avv. Giovanni Fontana professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, depositato in data 15.2.2025;

rilevato che unitamente al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risultano presentati la proposta ed un piano redatti secondo i criteri ex artt. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i., oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14/2019;

osservato che l'odierno istante riveste la qualifica di consumatore, poiché, da un lato, i debiti a lui riferibili sono stati contratti per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale e, da un altro lato, per quanto allo stato emerso, era ed è sempre stato un lavoratore dipendente, tanto da non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dalla legge;

rilevato che il ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento, non riuscendo più ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

rilevata l'attuale assenza di altre procedure concorsuali;

rilevato che non risulta che l'istante sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione



per due volte (v. attestazione della Cancelleria richiesta officiosamente);

rilevato che il ricorrente ha fornito tutta la documentazione richiesta sia dal gestore della crisi avv. Fontana, sia da questo Giudice allorquando nel corso della procedura ha chiesto chiarimenti, dimostrando trasparenza e collaborazione con il Gestore;

ritenuto, prima facie ed in base a valutazione da confermarsi in seguito al contraddittorio tra le parti, che l'istante non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, salvo ogni futuro approfondimento in ordine alla accertata compera di innumerevoli veicoli (circa uno all'anno nel corso di 40 anni);

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i., recante l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato poi che, su invito del Giudice, il ricorrente, mediante l'ausilio del professionista gestore della crisi in data 21.3.2025 ha depositato – come sopra accennato - una integrazione della relazione e una integrazione dei documenti;

ritenuto, pertanto, che - almeno allo stato - non risultano presenti le condizioni ostative ex art. 69 c.c.i.i. all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.;

### **P.Q.M.**

il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica

### **DICHIARA APERTA**

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Gabriele ROSSI, nato a Casperia (RI) il 27/04/1960 (C.F. RSSGRL60D27A472V)

### **DISPONE**



che la proposta ed il piano presentati da Gabriele ROSSI, nato a Casperia (RI) il 27/04/1960 (C.F. RSSGRL60D27A472V) e per come dallo stesso integrati/chiariti mediante integrazione della relazione depositata il 21.3.2025 ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria in apposita area del sito web del Tribunale di Rieti previa cancellazione dei dati sensibili (ossia, i *"dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale"* nonché i *"dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"* ex art. 9 RGPD - regolamento (UE) n. 2016/679) del ricorrente (a tal fine si invita il professionista facente funzioni di OCC a depositare nel fascicolo telematico, entro sette giorni, la proposta e il piano recanti le parti da cancellare affinché il giudice possa autorizzarne la pubblicazione),

### **ORDINA**

al professionista facente funzioni di OCC di comunicare la proposta con il relativo piano e il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

### **INVITA**

i creditori a comunicare al professionista facente funzioni di OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo telematico;

### **AVVERTE**

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista facente funzioni di OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.;

### **AVVERTE**

I creditori che, quando uno di essi o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui sopra, contesta la convenienza della proposta, il giudice potrebbe comunque omologare il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.

### **AVVERTE**

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o



privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

### **ORDINA**

al professionista facente funzioni di OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

### **MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al professionista facente funzioni di OCC.

Rieti, 28.1.2026

IL GIUDICE

Roberto Colonnello

